

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 45

Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficolta', per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

(GU n.41 del 12-10-2013)

Capo I
Oggetto

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 39 del 7 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis)

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge istituisce per il triennio 2013 - 2015 una serie di misure di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori che vivono particolari situazioni personali o di disagio, suscettibili di aggravarne le difficolta' finanziarie.

2. Le misure di sostegno di cui al comma 1, hanno carattere sperimentale; alla conclusione del primo anno e del secondo anno di applicazione sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un'eventuale rimodulazione degli interventi.

Capo II
Misure di sostegno alle famiglie

Sezione I
Contributi finanziari

Art. 2

Contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo

1. La Regione istituisce a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, un contributo una tantum di euro 700,00 per ogni figlio nato, adottato o collocato in affido preadottivo, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

2. Le aziende sanitarie, in collaborazione con gli enti locali,

l'Istituto degli innocenti, le associazioni di volontariato, promuovono la diffusione dell'informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.

Art. 3

Contributo a favore delle famiglie numerose

1. La Regione, al fine sostenere i nuclei familiari numerosi, istituisce a favore delle famiglie con almeno quattro figli a carico in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, un contributo annuale per il triennio 2013 - 2015, pari ad euro 700,00 per le famiglie con quattro figli. Il contributo e' incrementato di euro 175,00 per ogni figlio oltre il quarto.

2. I comuni promuovono la diffusione dell'informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.

Art. 4

Contributo a favore delle famiglie con figlio disabile

1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili, istituisce un contributo annuale per il triennio 2013 - 2015 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, per ogni figlio disabile a carico ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3, del la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. La Regione si attiva presso i comuni, le aziende sanitarie, le scuole, i centri di aggregazione del privato sociale e del terzo settore, affinche' questi promuovano la diffusione dell'informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.

Art. 5

Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilita' degli stessi

1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, le persone fisiche che si trovano in una o piu' delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all'Unione europea oppure, se stranieri, essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) essere residenti in Toscana alla data del 1° gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario da almeno un anno;

c) avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 24.000,00;

d) non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilita' di provenienza illecita di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere cumulati fra loro, nonche' con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali o da regolamenti degli enti locali.

Art. 6

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata

entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto il contributo.

2. L'istanza di concessione del contributo di cui all'art. 2, e' presentata dalla madre, oppure, in assenza di quest'ultima, dal padre. Le istanze di concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, sono presentate dal soggetto o dai soggetti titolari dei carichi di famiglia.

3. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.

4. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da attestazione ISEE aggiornata all'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF. La modulistica e' pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

5. La Giunta regionale promuove la stipula di un protocollo d'intesa con l'associazione rappresentativa dei comuni per la definizione di indirizzi operativi volti ad uniformare e semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi.

Sezione II

Misure di sostegno ai lavoratori e lavoratrici in difficolta'

Art. 7

Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficolta'

1. La Regione stanzia per il triennio 2013 - 2015 risorse per euro 5.000.000,00 annui, finalizzati alla concessione di contributi a totale copertura degli interessi ed alla prestazione di garanzie su finanziamenti erogati a favore di lavoratori e lavoratrici in difficolta' economica temporanea in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dagli istituti bancari sottoscrittori di uno specifico protocollo d'intesa con la Giunta Regionale.

2. Hanno titolo alla concessione del contributo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili a tale fine, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore ISEE relativo all'anno in cui si richiede il finanziamento non superiore ad euro 24.000,00.

3. Le risorse di cui al comma 1, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'art. 46-septies della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

4. Il finanziamento e' concesso dagli istituti bancari, senza oneri di istruttoria per il richiedente, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni lavoratore e la voratrice, ed ha una durata pari a 36 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento.

5. La Giunta regionale, al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte degli aventi diritto, promuove la collaborazione con le organizzazioni sindacali.

6. La Giunta Regionale, con deliberazione:

a) approva il protocollo d'intesa di cui al comma 1;

b) definisce indicazioni operative per la gestione dei procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie di cui al comma 1.

Sezione III

Fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari

Art. 8

Costituzione del fondo la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie

1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 finalizzata alla costituzione, unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura, con sede in Siena, di un fondo vincolato per il rilascio di garanzie integrative a quelle rilasciate dalla stessa fondazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).

2. Le garanzie integrative di cui al comma 1, sono volte ad agevolare la concessione di mutui immobiliari destinati all'estinzione di passività pregresse in favore di famiglie residenti in Toscana che versano in gravi difficoltà finanziarie.

3. Le garanzie sono rilasciate dalla fondazione nella misura del 25 per cento dell'importo di ogni singolo finanziamento concesso, sino ad un massimo di euro 50.000,00.

Art. 9

Accordo di collaborazione con la Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura ONLUS

1. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura ONLUS sono disciplinati tramite un accordo di collaborazione previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. L'accordo di collaborazione disciplina in particolare:

a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo, non superiore ad anni tre;

b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della fondazione;

c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse;

d) le modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie;

e) le modalità di rendicontazione alla Regione sull'utilizzo del fondo.

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 10

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'art. 2, stimati in euro 11.960.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 232 «Programmi d'intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti» del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.

2. Agli oneri di cui all'art. 3, stimati in euro 2.440.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 «Programmi d'intervento specifico relativi ai servizi sociali Spese correnti» del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.

3. Agli oneri di cui all'art. 4, stimati in euro 5.600.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 «Programmi d'intervento specifico relativi ai servizi sociali Spese correnti» del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.

4. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 7, e' autorizzata

la spesa massima di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 «Lavoro - Spese correnti» del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.

5. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 8, e' autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunita' toscana - Spese correnti» del bilancio di previsione 2013.

6. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza.

Anno 2013:

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 26.500.000,00;

in aumento, UPB 232 «Programmi d'intervento specifico relativi ai servizi sociali Spese correnti», per euro 20.000.000,00;

in aumento, UPB 612 «Lavoro - Spese correnti», per euro 5.000.000,00;

in aumento, UPB 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunita' toscana - Spese correnti», per euro 1.500.000,00.

Anno 2014:

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 25.000.000,00;

in aumento, UPB 232 «Programmi d'intervento specifico relativi ai servizi sociali Spese correnti», per euro 20.000.000,00;

in aumento, UPB 612 «Lavoro - Spese correnti», per euro 5.000.000,00.

Anno 2015:

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 25.000.000,00;

in aumento, UPB 232 «Programmi d'intervento specifico relativi ai servizi sociali Spese correnti», per euro 20.000.000,00;

in aumento, UPB 612 «Lavoro - Spese correnti», per euro 5.000.000,00.

7. Limitatamente a quanto necessario per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell'anno 2015, per l'esercizio 2016 si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 11

Disposizioni di prima applicazione

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 6, 7 e 9, sono adottate nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nuova disciplina dell'indicatore dell'ISEE, che istituisce il cosiddetto ISEE corrente, il requisito per la concessione del contributo di cui all'art. 7, e' costituito dall'appartenenza ad un nucleo familiare fiscale monoredito, oppure ad un nucleo familiare fiscale nel quale i due principali percettori di reddito si trovano entrambi nella condizione di difficolta' finanziaria definita dall'art. 7, comma 2.

Art. 12

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 77/2012

1. Il punto 4 del considerato del preambolo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria per l'anno 2013), e'

abrogato.

Art. 13

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 77/2012

1. L'art. 5 della legge regionale n. 77/2012 e' abrogato.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 15

Esiti dell'applicazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dell'applicazione delle misure attivate.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2013

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2013.

(Omissis)